



**Paolo Nazzaro**

**dottore commercialista - revisore legale**

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: [paolo.nazzaro@live.com](mailto:paolo.nazzaro@live.com)

pec: [paolo.nazzaro@pec.it](mailto:paolo.nazzaro@pec.it)

**MUNICIPALMENTE IVA E FISCO - Circolare N. 6/2021**

del 04.10.2021

FOCUS

**MODELLO 770/2021**

La dichiarazione dei sostituti d'imposta.....	pag. 2
Cosa indicare nel mod. 770.....	pag. 2
Compilazione della dichiarazione.....	pag. 3
Sottoscrizione del modello 770.....	pag. 3
Visto di conformità per crediti superiori a euro 5.000.....	pag. 4
Compensazioni ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 175/2014.....	pag. 4
MODELLO 770/2021 – novità significative.....	pag. 4
FRONTESPIZIO.....	pag. 5
QUADRO ST.....	pag. 5
QUADRO SV.....	pag. 6
QUADRO SX.....	pag. 6

## FOCUS

### Modello 770/2021

Rif.: Provvedimenti agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021 e 15 febbraio 2021

Il modello 770/2021 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che hanno operato, versato e/o compensato ritenute nel 2020.

L'approvazione del modello 770/2021, è avvenuta ad opera del Provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, mentre il Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 contiene le specifiche tecniche per la trasmissione. Il termine finale di presentazione esclusivamente telematica è il **2 novembre 2021** (essendo il 31 ottobre 2021 ed 1° novembre giorni festivi).

Le principali novità di quest'anno interessano le misure anti Covid, oltre alle informazioni sul credito derivante dall'erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 e in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro.

### LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è composta di **due componenti autonome** anche se collegate tra loro:

1. la **Certificazione Unica 2021**, trasmessa in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il **31 marzo 2021**, per i redditi dichiarabili mediante il modello 730 precompilato (principalmente redditi di lavoro dipendente ed assimilato). Mentre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi di lavoro autonomo si possono inviare entro il **2 novembre 2021**;
2. il **modello 770/2021** di cui all'art. 4, co. 1, DPR n. 322/1998, da trasmettere telematicamente entro la data del **2 novembre 2021**. Nel modello 770 saranno indicati i dati relativi alle ritenute operate, e quelli relativi al loro versamento.

L'invio del modello 770 richiede che il sostituto abbia trasmesso, nei termini previsti, sia le CU con i dati del lavoro dipendente e assimilati sia le CU dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello 770/2021 relativo all'anno d'imposta 2020, si compone del frontespizio e di quadri staccati.

I quadri che interessano principalmente gli enti locali sono:

- **QUADRO SF** – REDDITI DI CAPITALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- **QUADRO SS** – DATI RIASSUNTIVI E IMPORTI SOSPESI;
- **QUADRO ST** – RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE;
- **QUADRO SV** – STRATTENUTE DI ADIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF;
- **QUADRO SX** – RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI;
- **QUADRO SY** – SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

### COSA INDICARE NEL MOD. 770

I dati relativi alle retribuzioni ed ai compensi erogati, già comunicati con la CU non vanno riportati nel mod. 770, in quanto la CU ha natura dichiarativa.

Al contrario, devono essere certificate le erogazioni e le relative ritenute che non sono già confluite nella CU. Quindi per gli enti locali si tratta dei contributi corrisposti ad imprese da Regioni, Province, Comuni e altri Enti Pubblici soggetti a ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, DPR n. 600/1973. I relativi dati saranno esposti nel quadro SF.

L'indennità di esproprio non va più indicata nel modello 770 in quanto è confluita nella CU.

Nel Mod. 770/2021 devono essere indicate tutte le **ritenute operate** nell'anno 2020 ed i relativi versamenti (es. codici 100E, 104E, 381E, 384E, etc.), che saranno indicati nei quadri ST ed SV, oltre alle compensazioni effettuate che saranno riepilogate nel quadro SX, insieme alla situazione dei crediti maturati.

I pignoramenti e le eventuali ritenute effettuati nei confronti delle persone fisiche sono stati certificati nella CU e non vanno riportati anche nel 770. Nel prospetto SY si devono riportare solamente i pignoramenti, non soggetti a ritenuta, relativi al creditore pignoratizio persona giuridica.

### **CONTRIBUTI ANTI COVID**

L'agenzia delle Entrate, con la Risposta Interpello 20 luglio 2021, n. 492, ha chiarito che **i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19**, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono a tassazione** in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ex art. 10-bis, DL n. 137/2020, e **quindi l'Ente non deve indicare questi contributi, erogati nei confronti delle imprese, nel modello 770/2021.**

Invece, lo stesso articolo 10-bis del decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione i **lavoratori dipendenti** e, pertanto, i contributi erogati dall'Ente nei confronti dei lavoratori dipendenti quali somme sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 6, co. 2, del TUIR, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef con obbligo di applicazione della ritenuta di cui all'art. 23, DPR n. 600/1973 e di rilascio della Certificazione Unica.

### **COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Il modello 770 comprende diverse tipologie di ritenute da indicare con apposita crocetta da apporre nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" del frontespizio:

- **dipendenti** (che comprende anche gli assimilati);
- **autonomi** (che comprende anche le provvigioni e i redditi diversi inclusi gli occasionali);
- **capitali** (che comprende anche le ritenute 4% sui contributi alle imprese);
- **locazioni brevi**;
- **altre ritenute** (che comprende anche le ritenute per indennità di esproprio e per pignoramento).

Il flusso può essere inviato in un'unica soluzione ed in questo caso è necessario indicare nel campo "Tipologia invio" il codice 1 oltre a barrare i quadri compilati (es. SF, ST, SV, SX) e le tipologie di ritenute operate (es. dipendenti e autonomi).

Il sostituto d'imposta può anche decidere di inviare più flussi suddividendo le tipologie di ritenute dichiarate indicando il codice 2 nel campo "Tipologia invio". In tal caso si possono inviare al massimo tre flussi:

- dipendenti;
- autonomi;
- capitali.

In questo caso, oltre a barrare i quadri compilati e le ritenute operate, si dovrà indicare anche il codice fiscale dei soggetti che hanno trasmesso la restante parte della dichiarazione indicando quali ritenute hanno inviato gli altri soggetti.

Negli enti locali tipicamente vengono predisposti due flussi (anche se è chiaro che i dati possono essere trasmessi con un unico modello):

- uno con le ritenute dei dipendenti e dei pignoramenti;
- uno con le ritenute da lavoro autonomo, espropri e contributi alle imprese.

L'invio suddiviso non crea problema se viene effettuato da un intermediario anche se quest'ultimo trasmette entrambi separatamente.

### **SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO 770**

**La firma legale rappresentante:** La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante, ovvero per i Comuni dal Sindaco.

Le istruzioni identificano il codice 14 da indicare nel frontespizio della dichiarazione: "Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione", ma può essere utilizzato indifferentemente anche il codice 01 ovvero "rappresentante legale".

**La firma del revisore dei conti:** Il modello 770 deve essere sottoscritto anche dall'organo di revisione, distinguendo il caso in cui lo stesso sia formato da un unico revisore (indicare il codice 1) o da un collegio di revisori (codice 4). In quest'ultima ipotesi, vanno specificati tutti i componenti il suddetto collegio.

**Il visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro:** I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito".

La compensazione in F24 (orizzontale) di crediti superiori ai 5.000 euro può essere effettuata già dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e quindi prima della presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia, nel caso in cui si superino i 5.000 euro di compensazione è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (iscritti negli albi dottori commercialisti e CAF).

#### **COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. N. 175/2014**

La risoluzione 68/2017 ha chiarito che rimangono esclusi, dall'obbligo di acquisizione del visto di conformità, i codici dei sostituti d'imposta con i quali si recuperano i crediti maturati per:

- assistenza fiscale (codici 105E, 151E, 152E, 153E, 154E);
  - eccessi di versamento relativi a conguagli (codici 155E, 160E, 161E);
  - erogazione del cd. "bonus Renzi" (codice 165E);
- nuovi crediti istituiti nel 2020
- erogazione del premio previsto dall'art. 63 DL n. 18/2020 (codice 169E);
  - erogazione del nuovo trattamento integrativo (codice 170E).

Infatti, dal 2015 i sostituti d'imposta possono recuperare i rimborsi da assistenza fiscale, gli eccessi di versamento ed i conguagli a credito solamente utilizzando la compensazione in F24EP, non essendo più possibile utilizzare il vecchio metodo dello "scomputo" (ovvero sottrazione dell'importo a credito dall'importo a debito, con conseguente versamento dell'importo netto).

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2014 ha fornito le prime indicazioni operative, integrate con le successive risoluzioni n. 13/E/2015, n. 103/E/2015, n. 17/E/2020 e n. 35/E/2020 circa i codici da utilizzare per l'esposizione dei crediti da indicare nel modello F24EP.

#### **MODELLO 770/2021 – NOVITA' SIGNIFICATIVE**

Le novità più importanti del modello 770/2021 coinvolgono i **quadri ST, SV e SX**.

Nel modello 770/2021 deve essere esposto il **premio pari a 100 euro** previsto ex art. 63 del DL 18/2020, conv. con la L. 27/2020, disposto a favore dei lavoratori dipendenti titolari, nel periodo d'imposta 2019, di redditi di lavoro dipendente non superiori ad euro 40.000, che durante l'emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile, dovendosi recare presso la sede lavorativa, ed erogato direttamente dal datore di lavoro entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, nonché corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di marzo 2020 e rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Nel modello 770/2021 compare anche il **trattamento integrativo** attribuito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che da luglio 2020 sostituisce il cd. bonus Renzi, di cui sostanzialmente riproduce le regole principali di esposizione, fatto salvo il meccanismo del recupero in 8 rate (di cui la prima nelle operazioni di conguaglio 2020 e le ulteriori 7 nel 2021) degli importi indebiti superiori a 60 euro. Tale trattamento, proporzionato al numero di giorni lavorativi a partire dall'1 luglio

2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021 e spetta solo se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, l'eventuale ammontare recuperato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio in quanto non spettante va all'Amministrazione finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

Inoltre, tra le **note** dei quadri ST e SV, figurano i **codici** che segnalano eventuali **versamenti** di ritenute inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle **sospensioni** introdotte nel corso del 2020 dal legislatore nell'ambito degli interventi di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per far ordine nell'intreccio di disposizioni che hanno sospeso le ritenute e le addizionali dei lavoratori dipendenti e assimilati, sono state previste diverse note da esporre nei quadri dei versamenti (ST e SV) nel punto 15 al fine di identificare il versamento sospeso in ragione dello specifico provvedimento che lo ha disposto.

Nel quadro SX, che accoglie i dati riepilogativi del credito derivante dal modello 770/2020 e quelli sorti nel corso del 2020, va esposto l'eventuale **credito** riconosciuto al sostituto d'imposta a seguito di **ripetizione di indebito** su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto in conformità al DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio). A fronte di tale restituzione netta, al sostituto spetta un credito d'imposta nella misura del 30% delle somme ricevute che trova posto nel quadro SX. Con la circolare n. 8/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha confermato che il recupero delle ritenute versate al momento dell'indebita erogazione, da effettuare attraverso il meccanismo del credito d'imposta del 30% delle somme nette restituite, di fatto avviene in sede di 770, cioè facendo emergere tale credito dalla dichiarazione, al fine di utilizzarlo dal primo gennaio dell'anno successivo.

## FRONTESPIZIO

Se il sostituto d'imposta intende, **prima** della scadenza del 2 novembre 2021, **rettificare** o **integrare** una dichiarazione già presentata, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, selezionando la casella «**Correttiva nei termini**».

Una volta **scaduti** i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione, comprensiva di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo al quale si riferisce la dichiarazione, selezionando la casella «**Dichiarazione integrativa**». Costituisce presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa la **valida presentazione** della **dichiarazione originaria** e a tal fine, si compila la casella «**Protocollo dichiarazione inviata**» per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare dal momento che la nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente, individuata appunto con il numero di protocollo. Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (articolo 13, comma 1, lett. c), del Dlgs 472/1997).

Occorre sempre valorizzare, nel riquadro «**Redazione della dichiarazione**», le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso (ad esempio, «Dipendente» se si sono operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati ovvero «Locazioni brevi» qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi).

La sezione «**Gestione separata**» dev'essere compilata qualora il sostituto voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice 2 nella casella «Tipologia invio».

## QUADRO ST

Quattro sono le sezioni che compongono il quadro (**Erario, addizionale regionale, ritenute sui redditi di capitale, e altre imposte sostitutive** applicate) ed espongono, rispettivamente, i dati relativi alle ritenute Irpef operate e alle imposte sostitutive prelevate, i dati delle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali Irpef e i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.

La **prima sezione** serve per esporre i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

In particolare, devono comparire le **ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2020** e le ritenute operate ex art. 23 e 24, DPR n. 600/1973 sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2021 riferiti al 2020, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2021. Devono comparire in modo aggregato, e quindi unitario, i versamenti per i quali coincidono la data di versamento, il codice tributo e il periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, il codice Regione.

#### QUADRO SV

Si impiega il **quadro SV** per esporre le trattenute di **addizionali comunali Irpef**, ricordando che ex articolo 3 del Dm 5 ottobre 2007 il versamento dell'addizionale comunale va attribuito direttamente ai Comuni di riferimento.

I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali Irpef effettuati in **forma rateizzata** nell'anno 2020 per l'anno 2019, alle trattenute e ai relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2020 con riferimento all'anno 2020, alle trattenute relative alle addizionali comunali Irpef effettuate a seguito di **cessazione del rapporto di lavoro** avvenuta nel corso del 2020, alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020 nonché ai relativi versamenti e, infine, ai dati dei **versamenti tardivi** inerenti al periodo d'imposta 2020 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere evidenziati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2021 con riferimento all'anno 2020.

#### Quadro SX

Il quadro SX accoglie i dati riepilogativi del credito derivante dal Modello 770 relativo all'anno precedente e quelli sorti nel corso del periodo di imposto dichiarato, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori crediti risultanti dal quadro DI.

Il quadro SX del modello 770/2021 non presenta particolari variazioni rispetto a quello dell'anno precedente. Anche in relazione a tale quadro sono state tuttavia aggiunte apposite caselle volte a dare puntuale esposizione delle novità legislative introdotte nell'anno 2020.

In particolare, è stato disposto l'obbligo di indicare nel quadro SX, l'eventuale credito riconosciuto al sostituto di imposta a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto (cd. ripetizione di indebito).

Nel Modello 770 2021 dovrà inoltre essere data specifica evidenza al credito spettante al sostituto di imposta a fronte della corresponsione del premio di cui al D.L. n. 18/2020 destinato ai lavoratori dipendenti che non hanno usufruito del lavoro agile nel periodo prescritto, nonché del trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3/2020 introdotto in sostituzione del c.d. bonus IRPEF.